



COMUNE DI TERRALBA

(Provincia di Oristano)

Via Baccelli n° 1 – 09098 Terralba

Tel. 0783/85301 – Fax 0783/83341-1782209311

e-mail comune.terralba@tiscalinet.it

P.IVA 00063150957

Oggetto: Definizione agevolata debiti pregressi ingiunti dal comune (o dal concessionario Equitalia) – comunicazioni

La legge 225/2016 ha esteso la prerogativa della rottamazione delle ingiunzioni anche ai comuni (con le norme sotto riportate).

Compito del comune è quello di adottare uno **specifico regolamento** – già deliberato dal comune di Terralba – che disciplinasse le richieste dell'utente.

Sotto si riporta l'articolo 4 che chiarisce le modalità operative:

1. (...) i soggetti interessati **devono presentare al Comune, per le ingiunzioni emesse e notificate dal medesimo, e al Concessionario, per le ingiunzioni emesse e notificate da quest'ultimo, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni decorrenti dal decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento nel sito internet istituzionale** del Comune di Terralba www.comune.terralba.or.com, apposita istanza redatta su modello allegato al presente regolamento, con la quale si chiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, dei carichi dovuti.

N.B. le domande possono essere inoltrate entro e non oltre il 16 marzo 2017 alle ore 12.00 al protocollo del comune a pena di inammissibilità delle richieste.

L'istanza deve contenere il numero di rate con le quali si intende effettuare il pagamento da scegliere tra le seguenti opzioni

- a) rata unica entro il 31 luglio 2017
- b) Con pagamento dilazionato in due rate:
 - Rata 1 entro il 31 luglio 2017
 - Rata 2 entro il 31 ottobre 2017
- c) Con pagamento dilazionato in tre rate per importi superiori a 1.500,00 euro
 - Rata 1 entro il 31 luglio 2017

- Rata 2 entro il 31 ottobre 2017
- Rata 3 entro il 31 dicembre 2017
- d) Con pagamento dilazionato in cinque rate solo per importi superiori a 3.000,00 euro
 - Rata 1 entro il 31 luglio 2017
 - Rata 2 entro il 31 ottobre 2017
 - Rata 3 entro il 31 dicembre 2017
 - Rata 4 entro il 30 aprile 2018
 - Rata 5 entro il 30 settembre 2018

2. L'istanza di definizione agevolata dovrà espressamente indicare eventuali pendenze di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, nonché l'assunzione dell'impegno a rinunciare agli stessi.
3. In caso di pagamento dilazionato sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso legale di cui all'articolo 1284 del codice civile con maturazione giornaliera.
4. Il pagamento potrà essere eseguito unicamente mediante bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria o tramite bollettini postali.
5. Il comune di Terralba – o soggetto intermediario - trasmette al debitore apposita comunicazione, nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, l'importo e la scadenza delle singole rate. Relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente regolamento, non sarà possibile avviare nuove azioni cautelari né esecutive. Sono fatte salve le azioni cautelari già iscritte e i pignoramenti già notificati alla data di presentazione dell'istanza.

Nella sezione è presente il [modulo di domanda in formato word](#) che può essere compilato e stampato per l'invio all'ente anche via e-mail all'ufficio del protocollo:

E-mail: protocollo.terralba@cert.legalmail.it

Orari ufficio del protocollo dalle H. 08.00 alle ore 12.00; martedì pomeriggio dalle 16.00 alle 17.00;

Per informazioni chiamare esclusivamente l'ufficio tributi o il responsabile del servizio nei numeri indicati sul sito [UFFICIO TRIBUTI](#)

Art. 6-ter legge 225/2016

- l'articolo 6-ter della legge 225/2016 con cui è stato convertito – con modifiche il D.L. 193/2016 - rubricato “ *Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali*” a mente del quale si prevede che “

*1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei **comuni**, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.*

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. Si applicano i commi 10 e 11 dell'articolo 6.

6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

Di seguito commi 10 e 11 dell'articolo 6 della legge 225/2016

10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, ((lettera a), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014,)) e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi ((dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015));

c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

11. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

**Il responsabile del Servizio
Dott. Stefano Usai**